

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1899 del 13/04/2022
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI PER SOSTITUZIONE DI POZZO COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) TITOLARE: VIVOLO SRL CODICE PRATICA N. BO19A0013/22VR
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2006 del 13/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI PER SOSTITUZIONE DI POZZO

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TITOLARE: VIVOLO SRL

CODICE PRATICA N. BO19A0013/22VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 5248 del 13/11/2019 con la quale è stata rilasciata alla ditta **VIVOLO SRL**, C.F./P.IVA: 03270360377, con sede legale in Via Smeraldo n.5 del comune di Bologna, **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 2 mappale 514, nel punto di coordinate UTM RER X:692.138 Y:928.114, fino ad una profondità di 80 m (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.2975 del 19/06/2019), con una portata massima di 1,66 l/s e **per un volume massimo di 921 mc/a** ad uso irrigazione aree verdi aziendali e scadenza il 31/12/2028;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/50789 del 28/03/2022 (procedimento BO19A0013/22VR), con la quale il titolare della concessione:

- **ha chiesto la variante non sostanziale** alla concessione sopra richiamata, consistente nell'utilizzo di un nuovo pozzo precedentemente perforato nelle immediate vicinanze del pozzo in concessione, sul terreno di proprietà censito nel NCT del

comune di San Lazzaro di Savena(BO) al Foglio 2 mappale 514, nel punto di coordinate UTM RER X:692.144 Y:928.105, **fino alla profondità di 50 m.** con una colonna di captazione in PVC di 125 mm di diametro e con il tratto filtrante collocato alla profondità da 43 a 48 m; equipaggiato con un elettropompa sommersa di potenza massima di 1,1 KW;

- ha comunicato che la perforazione si è resa necessaria in quanto il pozzo in concessione non è più utilizzabile per venute di sabbia e si è proceduto alla sua sostituzione senza richiedere la prevista autorizzazione in assoluta buona fede per mera ignoranza della legge;

dato atto che l'amministrazione scrivente:

- con lettera Prot. n. PG/2022/57059 del 05/04/2022, ha notificato al concessionario il Verbale di accertamento amministrativo n. 26 del 05/04/2022, per violazione dell'art. 155, L. R. 21/4/1999, n. 3, nonché dell'art. 49, comma 2) R. R. 20/11/2001, n. 41, per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Concessione rilasciata con Determinazione n. 5248 del 13/11/2019;

- con lettera Prot. n. PG/2022/42038 del 14/03/2022, a seguito di richiesta del concessionario di non procedere alla chiusura immediata del pozzo non più utilizzabile, in quanto è avviato un contenzioso legale con la ditta che lo ha realizzato, ha prescritto di mettere in sicurezza il pozzo mediante chiusura della bocca pozzo con chiusino flangiato e/o lucchettato; previa rimozione della pompa sommersa se il mantenimento in sede non è indispensabile per il contenzioso legale; oppure, in alternativa, con distacco della tubazione di adduzione della pompa sommersa;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/50804 del 28/03/2022, con la quale il concessionario ha dimostrato di aver messo in sicurezza il pozzo non più utilizzabile mediante chiusura della bocca pozzo, con rimozione della pompa sommersa e chiusura della testa pozzo con chiusino flangiato;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di variante non sostanziale alla concessione disciplinato dall'art. 31, comma 5 del RR 41/2001;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che il nuovo pozzo non comporta una modifica alla compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi

di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato, come verificato nella concessione vigente rilasciata con Determinazione n. 5248 del 13/11/2019;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni annuali di concessione fino al 2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 90,00;
- del canone di concessione per l'anno 2022 per un importo di € 170,31;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta all'accoglimento dell'istanza presentata, alle condizioni stabilite nel presente atto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **assentire** alla ditta **VIVOLO SRL**, CF/P.IVA: 03270360377, con sede legale in comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Ronco Maruni n. 26, la **variante non sostanziale** alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n.5248 del 13/11/2019, di sostituzione del pozzo in concessione non più utilizzabile con un pozzo esistente:

- **perforato** sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena(BO) al Foglio 2 mappale 514 nel punto di coordinate UTM RER X:692.144 Y:928.105, **fino alla profondità di 50 m.** con una colonna di captazione in PVC di 125 mm di diametro e con il tratto filtrante collocato alla profondità da 43 a 48 m, equipaggiato con un

elettropompa sommersa di potenza massima di 1,1 KW, **alle seguenti condizioni:**

a) di rispetto della concessione rilasciata con determinazione n.5248 del 13/11/2019 e del relativo disciplinare tecnico;

b) di chiusura del pozzo oggetto di sostituzione entro il 31/12/2022 nel rispetto delle prescrizioni allegate in coda al presente atto. In caso di necessità di mantenimento del pozzo per un ulteriore periodo, dovrà esser presentata richiesta motivata di proroga prima del termine indicato;

c) di trasmettere, alla fine dei lavori, una Relazione Tecnica di asseverazione alle prescrizioni di chiusura del pozzo, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico
di funzione delegato

Ubaldo Cibir

Prescrizioni di chiusura pozzo

Il pozzo dovrà essere chiuso con le seguenti modalità:

1) Rimozione di tutti i manufatti costituenti il pozzo: tubazioni, pompe, cavi; lavaggio e pistonaggio del pozzo;

2) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la colonna di captazione, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- i tratti fessurati della colonna (da 24,2 a 33,9 m; da 39,1 a 46,8 m; da 71,7 a 80 m) dovranno essere riempiti dal basso verso l'alto con uno strato di miscela bentonitica in grani. La miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;

- in corrispondenza dei tratti non filtranti, dovrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;

- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

Comunicazioni

3) Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare al Servizio la **data di inizio** delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Alla fine dei lavori dovrà

essere trasmessa una **Relazione Tecnica di fine lavori** e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice; qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa al Servizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.